

TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
COSENZA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 94/2025 R.G.E.I.

PROMOSSA DA :

CONTRO: XXXXXXXXXXXXXXX

Consulenza Tecnica d'Ufficio

G.E.: Dott. Giuseppe SICILIA

C.T.U.: Ing. Gianluca De Rosa



INDICE

1) Premessa	pag. 3
2) Svolgimento delle operazioni di consulenza	pag. 12
3) Risposte ai quesiti	pag. 12
4) Conclusioni	pag. 29
5)Allegati	pag. 30
ALLEGATO A : Fotografie nn 1-10	
ALLEGATO B : Documentazione	
1) Verbale di sopralluogo;	
ALLEGATO C : Planimetrie	
1) Mappa catastale dell'immobile;	
2) Visura immobile	
3) Documentazione	



Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione Dott. Giuseppe SICILIA

1. Premessa

Con provvedimento del 23/09/2025, la S.V.I. nominava me sottoscritto Dott. Ing. Gianluca De Rosa con studio in Rende alla via Busento, 9 ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, Consulente Tecnico d'Ufficio nel **procedimento n° 94/2025 RGEI** esecuzione immobiliare nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX, invitandomi ad effettuare il giuramento di rito. L'Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione, conferiva i seguenti quesiti:

Esaminati gli atti della procedura ed eseguita ogni altra operazione ritenuta necessaria, proceda l'esperto in primo luogo al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo **all'art.567, 2° comma cod. proc.civ. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice quelle mancanti o inidonei. In particolare, l'esperto deve precisare:**

- **se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato; oppure :**
- **se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva.**



Nel primo caso (certificati delle iscrizioni e trascrizioni), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno vent'anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (certifica notarile sostitutiva) l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'estratto catastale attuale



(relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento). **Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.**

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato di stato civile dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato. Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il certificato di matrimonio rilasciato dal comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine. Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà



tale circostanza al creditore procedente ed al G.E.

- 1.1. Identificazione del bene comprensiva dei confini catastali e più precisamente all'esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti per la vendita, identificando i nuovi confini e provvedendo, previa autorizzazione del giudice, se necessario, alla realizzazione del frazionamento con allegazione alla relazione estimativa dei tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;
- 1.2. Una sommaria descrizione del bene, avendo cura di precisare le caratteristiche oggettive dell'immobile in relazione all'art 10 D.P.R. 633/1972 e se la vendita immobiliare sia soggetta ad I.V.A., ovvero nel caso di immobili abitativi, dica il CTU se possa sussistere la possibilità di esercizio dell'opzione IVA per l'imponibilità IVA essendo già trascorsi i 5 anni dall'ultimazione della costruzione o del ripristino;
- 1.3. Indicare per le costruzioni iniziate anteriormente il 2 settembre 1967 la data d'inizio delle costruzioni, anche in base ad elementi presuntivi, ove non sia reperibile la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'art. 40 della L.47/198;
- 1.4. Accertare, per le costruzioni iniziate successivamente alla data di cui al punto 3, gli estremi della licenza o della concessione edilizia; evidenzi in ogni caso l'eventuale assenza di licenza o le realizzazioni effettuate in difformità della stessa ed in tali casi specifici l'epoca di realizzazione dell'opera e/o della sua



ultimazione. In caso di opere abusive effettuati il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, verificarsi l'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, verificarsi, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 Febbraio 1985 n.47 ovvero dell'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

1.5. Allegare per i terreni il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco competente ai sensi dell'art. 18 della Legge 47/1985:

1.6. Identificare catastalmente l'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento ed eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l'aggiornamento del catasto, ivi compresa la denuncia al NCEU. In relazione alla legge n. 1249/39, oltre ad acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla



sua correzione o redazione, in caso di oggettiva impossibilità, ne indichi le ragioni ostative; impossibilità, ne indichi le ragioni ostative;

1.7. Appurare, sulla scorta della documentazione dell'Agenzia del Territorio, se all'atto della notifica del pignoramento parte esecutata era intestataria degli immobili stessi in forza ad un atto regolarmente trascritto, indicando gli eventuali comproprietari indivisi. In tal caso l'esperto deve precisare se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione;

1.8. Verificare l'esatta provenienza degli immobili mediante la ricostruzione analitica delle vicende relative alle trascrizioni ed alle iscrizioni ipotecarie nel ventennio antecedente al pignoramento, la sussistenza di oneri, pesi, servitù attive e/o passive, diritti di usufrutto, uso ed abitazione e quindi indicare l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente.

1.9. Determinare il valore degli immobili pignorati. Ai sensi del novellato art. 569 c.p.c. nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale,



il valore per metro quadro e il valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute;

1.10. Formare lotti per gruppi omogenei se la natura degli immobili lo consente, indicando, per ciascuna unità il valore, la superficie ed i confini e procedendo, se necessario, al relativo frazionamento catastale;

1.11. Accertare lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale il compendio è occupato, con particolare riferimento all'esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; laddove gli immobili siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, ove possibile lo allegghi e comunque verifichi sempre la data di registrazione e la scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso di rilascio, la rispondenza del canone al valore di mercato al momento della conclusione del contratto, in caso negativo, la differenza rispetto a tale valore, nonché dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i



vincoli da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico. Verifichi in particolare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli. Specifichi l'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, nonché circa la sussistenza di eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;

- 1.12. Accertare se i beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità;
- 1.13. Allegare le planimetrie degli immobili ed una congrua documentazione fotografica che idoneamente li raffiguri.
- 1.14. Determini il valore dell'immobile con espressa e compiuta indicazione delle condizioni dell'immobile e del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell'immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento (l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ma anteriore alla data



di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo ultimo caso l'immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà). Proceda, inoltre, all'abbattimento forfettario pari al 15% del valore per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui valori catastali e l'assenza di garanzie per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute. Indichi il valore finale del bene al netto delle suddette correzioni e decurtazioni;

1.15. Depositare una separata e succinta descrizione del lotto, ovvero dei lotti formati, con indicazione dello stato di occupazione da parte dell'esecutato o di terzi, con il prezzo di stima loro attribuito, nella quale sarà indicata tra l'altro anche il contesto in cui gli stessi sono ubicati, secondo lo schema consueto per la pubblicazione dei bandi di vendita immobiliare.

1.16. Allegare una versione di perizia di stima redatta in conformità alla direttiva del Garante per la protezione dei dati personali del 7.2.2008 (G.U. n. 47 del 25.2.2008), ossia una copia dell'elaborato senza l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi (quali proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene esecutato ovvero comproprietari) non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alla procedura di vendita.

2. Svolgimento delle operazioni di consulenza



Il sottoscritto al fine di verificare ed acquisire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, richiedeva, presso l'Agenzia del Territorio, le visure e l'estratto dei fogli di mappa relativi agli immobili ubicati nel **Comune di Montalto Uffugo** (cfr. ALL.C).

In data 24/09/2025 è stato possibile effettuare le operazioni di accesso ai luoghi in Via Sant'Antonello n.128 ex 46 in agro del comune di Montalto Uffugo;

Nel corso del sopralluogo si è rilevato una modifica della numerazione toponomastica avvenuta di recente che ha variato il civico da n. 46 a n. 128. Sempre nel sopralluogo era presente il Sig. XXXXXXXXXXXXXXX in qualità di esecutato, l'Avv. [REDACTED] in qualità di legale dell'esecutato e la Dott.ssa Sara Stamati nominata dall'Ill.mo G.E., custode. Procedetti quindi regolarmente, ad un'ispezione dell'immobile in tale circostanza, effettuai un dettagliato rilievo fotografico (cfr. ALL. A) ed iniziai le operazioni di rilievo metrico, utili per un corretto svolgimento delle operazioni peritali e provvidi a redigere un verbale allegato alla presente CTU (cfr. ALL. B)

3. Risposte ai quesiti

In accordo a quanto stabilito dall'art. 173 bis c.p.c. è stata verificata la documentazione in atti di cui all'art. 567 2° comma c.p.c. Dagli esami degli atti risulta che il



creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva dalla quale si evince che la provenienza dell'immobile oggetto di codesta procedura esecutiva appartiene all'esecutato per piena proprietà, trattasi di unità immobiliare (appartamento) distinta al **N.C.E.U. al foglio 62 particella 311 Sub 4 cat. A/3 cl.2 consistenza 5 vani**, ed unità immobiliare (magazzino) distinta al **N.C.E.U. al foglio 62 particella 311 Sub 12 cat. C/2, e (corte) foglio 62 particella 311 Sub 17 (graffate) di mq 79** per atto di donazione accettata del 23/07/2002 [REDACTED]

[REDACTED] trascritto il 30/07/2002 al n. 16866 RG e n. 13071 R.P.

Quindi nel ventennio antecedente alla data di pignoramento dell'immobile che è il **06/06/2025** si ravvisano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: oltre **all'ipoteca volontaria** RG n. 34068 e RP n. 5230 del 21/12/2011 a garanzia di mutuo fondiario del 20/12/2011 al rep. 175 a firma del notaio [REDACTED]

[REDACTED] contro XXXXXXXXXXXXXXX nato [REDACTED] e XXXXXXXXXXXXXXX [REDACTED]

[REDACTED]
Pignoramento immobili RG n. 17488 e RP n. 14133 del 06/06/2025 a favore di [REDACTED]

[REDACTED]



Nella certificazione notarile sostitutiva, sono stati indicati i dati catastali dell'immobile pignorato;

3.1 Identificazione del bene comprensiva dei confini catastali e più precisamente all'esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti per la vendita, identificando i nuovi confini e provvedendo, previa autorizzazione del giudice, se necessario, alla realizzazione del frazionamento con allegazione alla relazione estimativa dei tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;

Dopo aver ispezionato gli immobili durante il sopralluogo è possibile rispondere ai quesiti posti dall'ill.mo Giudice.

Il sottoscritto presso l'U.T.E. di Cosenza ha acquisito le mappe catastali relative agli immobili (cfr. ALL. C).

I beni costituenti il compendio immobiliare sono :

	FABBRICATI				
	COMUNE	UBICAZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB
LOTTO 1	Montalto Uffugo	Via Sant'Antonello, 128	62	311	4
LOTTO 1	Montalto Uffugo	Via Sant'Antonello, 128	62	311	12
	CORTE				
LOTTO 1	Montalto Uffugo	Via Sant'Antonello, 128	62	311	17



3.2 Una sommaria descrizione del bene, avendo cura di precisare le caratteristiche oggettive dell'immobile in relazione all'art 10 D.P.R. 633/1972 e se la vendita immobiliare sia soggetta ad I.V.A., ovvero nel caso di immobili abitativi, dica il CTU se possa sussistere la possibilità di esercizio dell'opzione IVA per l'imponibilità IVA essendo già trascorsi i 5 anni dall'ultimazione della costruzione o del ripristino;

Gli immobili pignorati sono ubicati nel Comune di Montalto Uffugo e vengono di seguito descritti:

- **Unità immobiliare ad uso Residenziale** identificato al **N.C.E.U. di Montalto Uffugo al foglio 62 particella 311 Sub 4** di 5 vani, composto da cucina, ripostiglio, bagno e tre stanze e un balcone. Lo stato manutentivo è sufficiente. Le porte sono in legno, gli infissi sono in ferro con vetro singolo. La pavimentazione è in mattonelle di ceramica mentre in cucina sono in gres. L'unità è dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas autonoma ora in disuso. È ubicato al piano primo del fabbricato non costituito in Condominio. (Rappresenta il **Lotto 1**)
- **Unità immobiliare ad uso magazzino** identificato al **N.C.E.U. di Montalto Uffugo al foglio 62 particella 311 Sub 12** composto da tre stanze, lo stato manutentivo è sufficiente. Gli infissi sono in legno con vetro singolo. Presenta una superficie lorda di 103 mq. (Rappresenta il **Lotto 1**)
- **Corte** in Via Sant'Antonello, 128 **piano terra**



identificata al N.C.E.U. di Montalto Uffugo al foglio n.62 particella n. 311 sub 17. Consistenza 96 mq, graffata al sub 12. (Rappresenta il Lotto 1)

Per le unità immobiliari sopra descritte non sussiste la possibilità di esercizio dell'opzione IVA, sono assoggettate solo all'imposta di registro.

3.3 Indicare per le costruzioni iniziate anteriormente il 2 settembre 1967 la data d'inizio delle costruzioni, anche in base ad elementi presuntivi, ove non sia reperibile la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'art. 40 della L.47/198;

Le unità immobiliari sono state realizzate successivamente al 1967 ed edificate negli anni 80.

3.4 Accertare, per le costruzioni iniziate successivamente alla data di cui al punto 3, gli estremi della licenza o della concessione edilizia; evidenzi in ogni caso l'eventuale assenza di licenza o le realizzazioni effettuate in difformità della stessa ed in tali casi specifici l'epoca di realizzazione dell'opera e/o della sua ultimazione. In caso di opere abusive effettui il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, verificati l'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in



sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, verificati, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 Febbraio 1985 n.47 ovvero dell'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

Per quanto attiene alla regolarità urbanistica i dati relativi agli atti abilitativi, sono stati richiesti all'ufficio tecnico comunale dai quali si evince che l'unità immobiliare identificata al **N.C.E.U. al foglio 62 particella 311 Sub 4 cat. A/3** (abitazione) consistenza 5 vani, ed unità immobiliare identificata **N.C.E.U. al foglio 62 particella 311 Sub 12 cat. C/2** (magazzino) sono stati realizzati così come il fabbricato negli anni 80 come da Certificato d'idoneità statica presso il Genio Civile di Cosenza prot. N. 22423 del 22/02/1988 ed successivamente ha ottenuto Concessione Edilizia in Sanatoria in data 29/07/1999 N. 16/s e N. 17/S. Certificato di Agibilità N. 85 del 20/10/2005 Prot.17391.

L'unità immobiliare è stata successivamente oggetto di Lavori edili autorizzati con DIA prot. 9563 del 23/05/2002 con i quali si è eseguita la distribuzione interna attuale.

3.5 Allegare per i terreni il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco competente ai sensi dell'art.



18 della Legge 47/1985;

Non vi sono terreni compresi nel compendio immobiliare.

3.6 Identificare catastalmente l'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento ed eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l'aggiornamento del catasto, ivi compresa la denuncia al NCEU. In relazione alla legge n. 1249/39, oltre ad acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione, in caso di oggettiva impossibilità, ne indichi le ragioni ostative;

Vengono di seguito riportati i riferimenti catastali dell'unità immobiliare alla data del pignoramento

TAVOLA I ELENCO IMMOBILI									
Fabbricato in Montalto Uffugo									
	Ubicazione	Ctg.	Mq	fgl	P.IIa	Sub	R.C.	Intestatario	Proprietà
	Via Sant'Antonello, 128	A/3	123	62	311	4	258,23	[REDACTED]	1/1
	Via Sant'Antonello, 128	C/2	103	62	311	12	208,08	[REDACTED]	1/1
	Via Sant'Antonello, 128	corte	96	62	311	17		[REDACTED]	1/1

La planimetria catastale che non risulta conforme allo stato attuale dei luoghi, dovrà essere aggiornata con la distribuzione interna prevista dal titolo autorizzativo.

3.7 Appurare, sulla scorta della documentazione dell'Agenzia del



Territorio, se all'atto della notifica del pignoramento parte esecutata era intestataria degli immobili stessi in forza ad un atto regolarmente trascritto, indicando gli eventuali comproprietari indivisi. In tal caso l'esperto deve precisare se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione

Alla data del pignoramento la parte esecutata risulta intestataria dell'immobile, sulla base dell'atto regolarmente trascritto e riportato nel paragrafo n. 3.

3.8 Verificare l'esatta provenienza degli immobili mediante la ricostruzione analitica delle vicende relative alle trascrizioni ed alle iscrizioni ipotecarie nel ventennio antecedente al pignoramento, la sussistenza di oneri, pesi, servitù attive e/o passive, diritti di usufrutto, uso ed abitazione e quindi indicare l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

- Immobile sito nel Comune di Montalto Uffugo in Via Sant'Antonello, 128 piano primo uso abitazione di tipo civile identificato al NCEU al foglio n.62 particella n. 311 sub 4 cat. A/3. Consistenza 5 vani. Intestato a XXXXXXXXXXXXXXXX nato a Cosenza il 03/06/1958 C.F. (XXXXXXXXXXXXXXXXX).



Attualmente risulta occupato dallo stesso esecutato e dalla moglie.

- Immobile sito nel **Comune di Montalto Uffugo** in Via Sant'Antonello, 46 **piano terra uso magazzino identificato al NCEU al foglio n.62 particella n. 311 sub 12 cat. C/2 classe 1. Consistenza 79 mq.** Intestato a XXXXXXXXXXXXXXXX nato a Cosenza il 03/06/1958 C.F. (XXXXXXXXXXXXXXXX)
- Corte sita nel **Comune di Montalto Uffugo** in Via Sant'Antonello, 128 **piano terra identificata al NCEU al foglio n.62 particella n. 311 sub 17. Consistenza 96 mq, graffata al sub 12.** Intestata a XXXXXXXXXXXXXXXX nato a Cosenza il 03/06/1958 C.F. (XXXXXXXXXXXXXXXX)

Le unità immobiliari sopra descritte, la cui provenienza con le iscrizioni e trascrizioni sono state descritte nel paragrafo 3, non presentano vincoli opponibili alla vendita.

3.9 Determinare il valore degli immobili pignorati. Ai sensi del novellato art. 569 c.p.c. nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione,



lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute;

Tenendo presente che il mercato immobiliare presenta un andamento ciclico, caratterizzato da periodi di intensa attività di scambio alternati a periodi di assenza di scambi; ad una fase di espansione segue di norma una fase di contrazione seguita da una fase di recessione con successiva fase di recupero. I principali indicatori delle fasi cicliche del mercato immobiliare sono: il livello dei prezzi, il livello dei fitti, i saggi di occupancy e di vacancy, il numero di contratti per unità di tempo; i tempi necessari per la commercializzazione degli immobili; il clima di fiducia degli operatori (sentiment). Il periodo attuale segue una fase caratterizzata da recessione con poco dinamismo immobiliare, è da poco tempo che il mercato comincia a manifestare segni di crescita. Al fine dell'analisi economica-estimativa, si è fatto riferimento ad un segmento di mercato caratterizzato da parametri quali la localizzazione, la destinazione, la tipologia immobiliare, la dimensione.

Per la determinazione del valore degli immobili si è fatto riferimento al più probabile valore di mercato avvalendomi della comparazione tra i prezzi noti del libero mercato, riguardanti compravendite già avvenute nelle zone, in



seguito alle quali si è proceduto ad una stima attribuendo all'immobile l'equo valore utilizzando una stima monoparametrica assumendo come parametro tecnico la variabile superficie. Le fonti informative utilizzate riguardano la banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate e alcune pubblicazioni di agenzie immobiliari.

Quindi illustrate precedentemente le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, si è proceduto a determinare il valore di stima. Esso tiene in considerazione i valori riferiti alle condizioni **normali** di conservazione e manutenzione, per fabbricati di recente costruzione o di recente ristrutturazione.

Ai fini della determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si considerano i seguenti elementi propri dell'immobile: pavimenti, pareti, infissi, impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, impianto di riscaldamento, esterni. Lo stato dell'immobile si considera mediocre quando sono in mediocri condizioni quattro elementi mentre è scadente quando sono scadenti più di quattro elementi.

La determinazione della superficie è stata effettuata in accordo a quanto stabilito dalla Legge 392 del 1978.

Mediante la condizione di proporzionalità tra superficie e



prezzi si ottiene:

$$S = P \times Z$$

Dove :

S = valore più probabile del subject;

P = prezzo di mercato;

Z = $Z_0 + Z_i$ = superficie del bene da stimare;

Z_0 = superficie commerciale lorda;

Z_i = superficie della corte

Destinazione d'uso	Sup. Lorda (a) mq	% (b)	Sup. Commerciale (a x b)
Residenziale	1	1	1
Balconi/terrazzi	1	0.25	0.25
Pertinenze	1	0.25	0.25
Box/Magazzini	1	1	1
Corte (sup. verde)	1	0.1	0.1

Vengono di seguito elencati i singoli Lotti.

LOTTO n° 1 : Unità immobiliare sita nel Comune di Montalto Uffugo alla Via Sant'Antonello n°46 identificato nel Nuovo Catasto Urbano al foglio 62 particella 311 sub 4 piano Primo, uso residenziale. Diritti di piena proprietà.



L'unità immobiliare di 5 vani composto da cucina, ripostiglio, bagno e tre stanze e un balcone. Lo stato manutentivo è sufficiente. Le porte sono in legno, gli infissi sono in ferro con vetro singolo. La pavimentazione è in mattonelle di ceramica mentre in cucina sono in gres. L'unità è dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas autonoma ora in disuso. Presenta una superficie lorda di 123 mq ed un balcone per un totale di 10 mq. I prezzi nell'area urbana di Montalto Uffugo oscillano da un min di 570 €/mq ad un massimo di 750 €/mq. Verrà utilizzato un prezzo medio di 660 €/mq.

Si ha :

$$P = 660,00 \text{ €/mq}$$

$$Z_{0(\text{unita imm.})} = 123 \text{ mq;}$$

$$Z_{1(\text{balconi})} = 10 \text{ mq} \times 0,25 = 2,50 \text{ mq}$$

$$S = (P \times (Z_{0(\text{unità ab.})} + Z_{1(\text{balconi})})) =$$

$$660,00 \times (123+2,50) = \underline{\underline{\text{€ } 82.830,00}}$$

LOTTO n° 1 : Unità immobiliare sita nel Comune di Montalto Uffugo alla Via Sant'Antonello n°128 identificato nel Nuovo Catasto Urbano al foglio 62 particella 311 sub 12 piano Terra, uso magazzino. Diritti di piena proprietà.

L'unità immobiliare è composto da 3 vani ad uso magazzino. Lo stato manutentivo è sufficiente. Gli infissi sono in legno con vetro singolo. Presenta una superficie lorda di 103 mq. I



prezzi nell'area urbana di Montalto Uffugo si attestano sui 460 €/mq.

Si ha :

$$P = 460,00 \text{ €/mq}$$

$$Z_{0(\text{unita imm.})} = 103 \text{ mq};$$

$$S = (P \times Z_{0(\text{unità.})}) =$$

$$460,00 \times 103 = \underline{\underline{\text{€ 47.380,00}}}$$

LOTTO n° 1 : Corte sita nel Comune di Montalto Uffugo in Via Sant'Antonello, 128 piano terra identificata al NCEU al foglio n.62 particella n. 311 sub 17. Consistenza 96 mq, graffata al sub 12. Diritti di piena proprietà.

$$P = 460,00 \text{ €/mq}$$

$$Z_0 = 96 \text{ mq} \times 0,1 = 9,6 \text{ mq};$$

$$S = (P \times Z_0) =$$

$$= (460,00 \times 9,6) = \underline{\underline{\text{€ 4.416,00}}}$$

Il valore complessivo di stima del LOTTO (in c.t)è:

€ 134.626,00 al quale va applicato la detrazione per oneri tributari ed assenza di garanzia di vizi occulti.

3.10 **Formare lotti per gruppi omogenei se la natura degli immobili lo consente, indicando, per ciascuna unità il valore, la superficie ed i confini e procedendo, se necessario, al relativo frazionamento catastale;**

Determinazione del prezzo base



LOTTO	VALORE STIMATO	DETRAZIONI	PREZZO BASE (arrotondato in cifra tonda)
		15%oneri tributari e assenza di garanzia vizi occulti	
LOTTO n° 1: - Unità immobiliare sita nel Comune di Montalto Uffugo, alla Via Sant'Antonello n.128 identificato nel N.C.E.U. al foglio 62 particella 311 sub 4 al piano primo, cat A/3. Diritti di piena proprietà.	€ 82.830,00	€ 12.424,50	€ 70.405,00
- Unità immobiliare sita nel Comune di Montalto Uffugo alla Via Sant'Antonello n°128 identificato nel N.C.E. U. al foglio 62 particella 311 sub 12 piano Terra, Cat. C/2. Diritti di piena proprietà	€ 47.380,00	€ 7.107,00	€ 40.273,00
- Corte sita nel Comune di Montalto Uffugo in Via Sant'Antonello, 128 piano terra identificata al N.C.E.U. al foglio n.62 particella n. 311 sub 17 . Consistenza 96 mq, graffata al sub 12. Diritti di piena proprietà	€ 4.416,00	€ 662,40	€ 3.754,00

3.11 Accertare lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale il compendio è occupato, con particolare riferimento all'esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; laddove gli immobili siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, ove possibile lo alleggi e comunque verifichi sempre la data di registrazione e la scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso di rilascio,



la rispondenza del canone al valore di mercato al momento della conclusione del contratto, in caso negativo, la differenza rispetto a tale valore, nonché dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico. Verifichi in particolare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli. Specifici l'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, nonché circa la sussistenza di eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;

L'unità immobiliare posta al piano primo risulta utilizzata come abitazione dall'esecutato, mentre l'unità posta al piano terra avente destinazione magazzino, è utilizzata come deposito.

Per quanto attiene alle spese ed oneri condominiali non è stato costituito un condominio.

3.12 Accertare se i beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità;

Dagli accertamenti effettuati i beni pignorati non risultano oggetto di alcuna procedura espropriativa.

3.13 Le planimetrie degli immobili e la documentazione fotografica vengono riportate nella sezione allegati.



3.14 Depositare una separata e succinta descrizione del lotto, ovvero dei lotti formati, con indicazione dello stato di occupazione da parte dell'esecutato o di terzi, con il prezzo di stima loro attribuito, nella quale sarà indicata tra l'altro anche il contesto in cui gli stessi sono ubicati, secondo lo schema consueto per la pubblicazione dei bandi di vendita immobiliare.

Viene di seguito rappresentato un prospetto riassuntivo che sarà altresì riportato in foglio separato:

LOTTO N° 1	
DESCRIZIONE	- Unità immobiliare uso abitazione composta da cucina, ripostiglio, bagno, tre stanze ed un balcone. Lo stato manutentivo è sufficiente. Le porte sono in legno, gli infissi sono in ferro con vetro singolo. La pavimentazione è in mattonelle di ceramica mentre in cucina sono in gres. L'unità è dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas autonoma ora in disuso. Presenta una superficie lorda di 123 mq , sita in Montalto Uffugo, Via Sant'Antonello n 128 Riportato nel N.C.E.U. nel comune di Montalto Uffugo al foglio 62 particella 311 sub 4 al piano primo,



	cat A/3. Consistenza 5 vani Rendita Euro 258,23;
DESCRIZIONE	- Unità immobiliare ad uso magazzino composta da 3 stanze, posta al piano terra. Lo stato manutentivo è sufficiente. Gli infissi sono in legno con vetro singolo. Presenta una superficie lorda di 103 mq N.C.E.U. nel comune di Montalto Uffugo al foglio 62 particella 311 sub 12 , cat C/2. Rendita Euro 208,08
	- Corte graffata al sub 12 sita nel Comune di Montalto Uffugo in Via Sant'Antonello n. 128 piano terra identificata al NCEU al foglio n.62 particella n. 311 sub 17. Consistenza 96 mq.
NATURA E TITOLARITA' GIURIDICA	Piena proprietà
VALORE BASE STIMATO	€ 114.432,00

4. Conclusioni

Nel ringraziare la S.V.I. per la fiducia accordatami, rassegno la presente relazione, confermando il valore complessivo del Lotto stimato in Euro 114.432,00 scaturito dalle caratteristiche del bene e dai valori di mercato, al netto delle decurtazioni apportate. Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitare.



5. Allegati

Alla presente relazione sono allegati i seguenti elaborati:

Allegato A: Foto

Allegato B: Documentazione

Allegato C: Planimetrie

Rende 20/03/2026

Il C.T.U.

Dott.Ing. Gianluca De Rosa



ALLEGATO A : FOTO

LOTTO 1



Foto n° 1 - Visione dall'esterno del Fabbricato da strada




Foto n° 2 - ingresso



Foto n° 3 - visione del ripostiglio




Foto n° 4 - Cucina



Foto n° 5 - Visione del Bagno




Foto n° 6 - stanza da letto




Foto n° 7 - Altra stanza da letto



Foto n° 8: visione di stanza da letto




Foto n° 9: sala




Foto n° 10: magazzino al piano terra con corte